

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **447/1991** (ECLI:IT:COST:1991:447)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **GRANATA**

Camera di Consiglio del **20/11/1991**; Decisione del **02/12/1991**

Deposito del **09/12/1991**; Pubblicazione in G. U. **18/12/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17670 17671 17672**

Atti decisi:

N. 447

ORDINANZA 2-9 DICEMBRE 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi primo e secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Riforma del contenzioso tributario) e del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U. delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Battaglia Gianfranca contro Intendenza di Finanza di Novara iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che la Commissione tributaria di Verbania - nel giudizio promosso da Battaglia Gianfranca ed avente ad oggetto l'impugnativa del mancato rimborso della somma di 30.000 per IRPEF per l'anno 1989 avendo ella praticato l'obiezione fiscale versando l'importo di 30.000 al Movimento non violento - sollevava, con ordinanza del 10 ottobre 1990, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 12, 1° e 2° comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.636 (Riforma del contenzioso tributario) in riferimento agli artt. 3, 97, 1° comma, 101, 2° comma, 108, 2° co., Cost. nella parte in cui prevede un meccanismo di determinazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie tale per cui - ove una parte, come nel caso di specie, proponga eccezione di illegittimità costituzionale della norma da applicare - il compenso stesso è erogato in caso di rigetto dell'eccezione stessa (e di decisione nel merito) e non già nel caso di accoglimento dell'eccezione con conseguente sospetta lesione, in particolare, del principio di indipendenza del giudice;

che con la medesima ordinanza, in accoglimento dell'eccezione della parte ricorrente, la Commissione rimettente ha sollevato altresì - in riferimento agli artt. 2, 11, 13, 19 e 21 Cost. - questione incidentale di legittimità costituzionale delle norme del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U. delle imposte sui redditi) nella parte in cui "obbligano il contribuente a versare quella parte di imposta che certamente verrà utilizzata per costruire e conservare armi omicide e criminose", questione ritenuta non manifestamente infondata "considerata l'assoluta mancanza di pronunce sulla materia della Corte costituzionale";

che è intervenuta l'Avvocatura di Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, sostenendo la manifesta inammissibilità della prima questione come già ritenuto da questa Corte con ordinanza n.326 del 1987; ha poi chiesto che anche la seconda questione sollevata venga dichiarata inammissibile sia per non essersi la Commissione previamente pronunciata sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Intendenza di finanza costituitasi nel giudizio a quo, sia per l'assoluta genericità dei termini in cui essa è formulata;

Considerato che la prima questione, avente ad oggetto l'art. 12, 1 e 2 comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.636, è già stata dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza n.326 del 1987 e che la Commissione tributaria rimettente non allega alcun nuovo profilo di valutazione;

che la seconda questione, avente ad oggetto le norme del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, - ancorché ammissibile sotto il profilo che la Corte non è tenuta a verificare l'esattezza, o meno, delle ragioni che hanno indotto la Commissione rimettente a non spogliarsi della controversia in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da una delle parti in causa sull'implicito presupposto della ritenuta sua competenza territoriale - è però sotto altri profili inammissibile sia perché nell'ordinanza non risulta di quale somma la contribuente ricorrente chieda il rimborso (se quella presuntivamente versata all'Amministrazione finanziaria ovvero quella asseritamente elargita al Movimento non violento), sia perché il dubbio di legittimità costituzionale della questione - per essere fondato essenzialmente sulla ritenuta mancanza di precedenti pronunce di questa Corte - è privo di motivazione in ordine ai parametri che si assumono violati;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, 1 e 2 comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.636 (Riforma del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3, 97, 1 comma, 101, 2 comma, 108, 2 co., Cost., e del d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (T.U. delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 2, 11, 13, 19 e 21 Cost., sollevate dalla Commissione tributaria di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

Il cancelliere: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.